

Data - 5 OTT. 2011

Protocollo 35360/AB0818

Al Comune di
10086 RIVAROLO CANAVESE (TO)

Oggetto: Comune di RIVAROLO CANAVESE (TO).

Riscontro a nota comunale prot. n. 13143 del 19 settembre 2011: "Art. 25 L.R. n. 56/77 e art. 5.3 delle N.T.A. della Variante Generale al PRGC – Richiesta parere".

Con la nota citata in oggetto, il Sindaco del Comune di Rivarolo Canavese chiede di esprimere parere in merito alla corretta applicazione dell'art. 5.3 delle norme tecniche di attuazione della Variante generale al piano regolatore generale comunale vigente, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 11-12108 del 30 marzo 2004, che disciplina le: **"Nuove costruzioni in aree agricole"**; in particolare, chiede il Sindaco di esprimere parere sul significato del primo capoverso dell'articolo 5.3 che prevede: **"Gli ampliamenti e le nuove costruzioni sono destinati ad agricoltori a titolo principale (purché proprietari, o locatari, o comunque conduttori dei fondi interessati dall'attività edificatoria) per usi agricoli ed agrituristici e devono configurarsi come complementi o articolazioni degli edifici preesistenti ed integrarsi con i caratteri propri di ciascuna tipologia tradizionale per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza."**

In merito a quanto chiesto è possibile precisare quanto segue:

ogni piano regolatore generale piemontese, approvato dalla Regione ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le costruzioni in area agricola, e lo fa richiamando, solitamente in modo esplicito e diretto, quanto previsto all'articolo 25 della Legge urbanistica regionale n. 56.

Anche la variante generale al P.R.G. del Comune di Rivarolo Canavese richiama indici e parametri previsti all'art. 25 della legge regionale ed anche le condizioni per il rilascio dei permessi di costruire relativi alle aziende agricole, alle residenze rurali ed agli immobili a servizio dell'attività agricola sono quelle contemplate all'art. 25 citato.

Tali riferimenti sono tutti confermati all'articolo 5.3 delle norme tecniche di attuazione della Variante generale al P.R.G.C., approvata dalla Regione il 30 marzo 2004, che detta tali prescrizioni per le: "**Nuove costruzioni in aree agricole**", come indica il titolo dell'articolo.

Così, dopo che l'articolo precisa in modo puntuale che: "*Le norme seguenti sono relative al territorio agricolo in Destra Orco*", indicando l'ambito del territorio agricolo comunale di applicazione, al periodo successivo dispone che **gli ampliamenti e le nuove costruzioni** devono configurarsi come **complementi o articolazioni degli edifici preesistenti ed integrarsi con i caratteri propri di ciascuna tipologia tradizionale** per quanto riguarda il rapporto con il contesto agrario, con il sistema di accessi e con gli spazi liberi di pertinenza.

Ora, la norma in esame è contenuta in uno strumento di regolamentazione dell'attività edificatoria sul territorio comunale ed in tale prospettiva va considerata: gli ampliamenti e le nuove costruzioni sono in termini edilizi gli ampliamenti a costruzioni già edificate a cui si aggiunge una porzione di fabbricato e le nuove costruzioni sono i nuovi fabbricati autonomi che materialmente non sono collegati ad un manufatto preesistente. Ampliamenti e nuove costruzioni devono armonizzarsi con gli edifici preesistenti intesi come patrimonio edificato presente sul territorio, che va salvaguardato conservando caratteri e tipologie delle costruzioni tradizionali.

In maniera ricorrente e, per altro, auspicabile, gli strumenti urbanistici piemontesi prescrivono che le nuove realizzazioni edilizie siano fedeli alle caratteristiche ed alle tipologie costruttive della tradizione locale rispetto al contesto circostante, in questo caso specificatamente agrario e, pertanto, l'articolo 5.3 delle norme di attuazione della Variante generale al P.R.G. del Comune di Rivarolo Canavese ammette l'ampliamento dei fabbricati esistenti e la nuova costruzione di fabbricati, anche non collegati funzionalmente e materialmente a manufatti già esistenti, a condizione che siano conservate le caratteristiche tipologiche tradizionali del contesto e l'armonia con l'ambiente agrario circostante.

Distinti Saluti.

Il Direttore
Ing. Livio Dezzani

Referente
dott. Antonio Trifirò